

venire valutata in 2.000 tonnellate circa ; che in tal modo i fabbisogni propri della Repubblica federale di Germania, da coprire con le importazioni dai paesi terzi, dovrebbero aggirarsi nel 1964 sulle 38.000 tonnellate circa ; che, di conseguenza, la fissazione del volume del contingente per il 1964 al livello così indicato appare il più adeguato ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri ;

Considerando che, in base al Protocollo n. XI, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, il contingente tariffario può essere concesso soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario in esenzione

da dazio, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di ferro-silico-manganese della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 38.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1963

che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre un contingente tariffario per il ferro-cromo contenente in peso fino a 0,1 % di carbonio

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI riguardante talune ferroleghie, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 1, comma a),

Vista la lettera del 21 ottobre 1963, con cui la Repubblica italiana ha domandato l'autorizzazione

ad introdurre per il 1964 un contingente tariffario di 4.000 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-cromo, contenente in peso fino a 0,1% di carbonio, della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che il Protocollo n. XI prevede, per lo Stato membro richiedente e per la ferro-lega di cui sopra, l'autorizzazione ad introdurre fino al termine della seconda tappa, un contingente tariffario in esenzione da dazio, per un volume stabilito in funzione del fabbisogno delle sue industrie utilizzatrici ;

Considerando che dai dati forniti dalla Repubblica italiana a sostegno della sua domanda, risulta che per il prodotto in causa, negli ultimi anni, i dati relativi alla produzione interna, al consumo, alle impor-

tazioni da paesi terzi e dagli altri Stati membri e alle sue esportazioni hanno segnato la seguente evoluzione :

	(in tonnellate)				
	1960	1961	1962	1963	
Produzione	—	—	950	5.000/ 6.000 (stima)	
Consumo	15.359	14.384	10.650 (+ movimenti di scorte)	15.000/16.000 (stima)	
Importazioni				1° sem.	2° sem.
— dai paesi terzi	8.431	6.500	5.219	1.595	3.339
— dalla C.E.E.	6.928	7.884	5.143	1.456	3.925
Esportazioni totali	—	—	665	—	—

Considerando che per la determinazione del volume del contingente occorre tener conto del fabbisogno proprio delle industrie utilizzatrici e della parte di detto fabbisogno che, sulla base delle importazioni effettuate negli anni precedenti, deve essere considerata come normalmente coperta da importazioni provenienti dalla Comunità ; che le esportazioni del prodotto in questione da parte dello Stato membro richiedente sono trascurabili o nulle ; che è impossibile attualmente valutare il fabbisogno proprio delle industrie utilizzatrici della Repubblica italiana con mezzo diverso dallo studio dell'evoluzione della produzione e delle importazioni ;

Considerando che la riduzione dei consumi registrata nel 1961, nel 1962 e nel primo semestre del 1963 è imputabile alla diminuzione della produzione dell'acciaio ; che attualmente la produzione di acciaio sembra segnare una nuova tendenza all'aumento ; che, di conseguenza, si può ritenere che il consumo potrà raggiungere nel 1963 un livello da 15 a 16.000 tonnellate e passare ad un livello di 18.000 tonnellate nel 1964 ; che, trattandosi di un'industria in fase di avviamento, è impossibile valutare la produzione della Repubblica italiana e che bisogna quindi basarsi sulle stime dello Stato membro richiedente, indicate in 5/6.000 tonnellate per il 1963 ed in 7/8.000 tonnellate per il 1964 ; che, di conseguenza, il fabbisogno totale d'importazione dell'industrie utilizzatrici italiane per il 1964 sarà dell'ordine di 10.000 tonnellate ;

Considerando che, sulla base delle importazioni dagli altri Stati membri registrate in questi ultimi anni, esse possono essere calcolate in 6.000 tonnellate circa per il 1964 ; che, di conseguenza, il fabbisogno

della Repubblica italiana da coprire con importazioni da paesi terzi dovrebbe essere per il 1964 di 4.000 tonnellate circa ; che, pertanto, il volume del contingente per il 1964, fissato al livello così stabilito, appare il più adeguato ;

Considerando che dall'attuazione progressiva del mercato comune risulta che gli Stati membri applicano alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offre almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni da paesi terzi ; che, di conseguenza, l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione da paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri ;

Considerando che in base al Protocollo XI, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, un contingente tariffario dev'essere aperto solo per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario in esenzione da dazio per le sue importazioni dai paesi terzi e ai fini dell'utilizzazione sul proprio territorio, di ferrocromo, contenente in peso fino a 0,1% di carbonio, della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 4.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti del suddetto contingente, può essere inferiore a quello applicato al medesimo prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1963

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per alcune ferro-leghe

(Il testo olandese è il solo facente fede)

(64/65/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma a,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relative a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce

Vista la lettera del 10 luglio 1963 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, per il 1964, la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio per i seguenti prodotti :

(in tonnellate)		
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente richiesto
73.02 C	Ferro-silicio	3.500
ex 73.02 G	Ferro-tungsteno	4
ex 73.02 H	Ferro-molibdeno	22

Considerando che il Protocollo n. XI prevede, per lo Stato membro richiedente e per le ferro-leghe suddette, l'autorizzazione ad introdurre, fino al termine della seconda tappa, dei contingenti tariffari in esenzione da dazio, di volume stabilito in rapporto ai fabbisogni propri dell'industria di utilizzazione ;

Considerando che, dai dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi, risulta che negli ultimi anni le importazioni dai paesi terzi, dagli altri Stati membri e le esportazioni dei prodotti di cui trattasi hanno registrato la seguente evoluzione :